



Senato della Repubblica
9a Commissione permanente – Agricoltura e produzione
agroalimentare

Audizione del 20 luglio 2021

DDL S. 2063

Disposizioni finalizzate alla concessione di contributi per l'estinzione
e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole



Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

consentitemi innanzitutto di ringraziarVi, a nome delle imprese agricole e cooperative che Agrinsieme rappresenta, per l'invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del settore agricolo sul Disegno di Legge 2063, che propone la "concessione di contributi per l'estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole". Una questione che il mondo agricolo ritiene essenziale affrontare per porre le basi per una robusta e duratura ripresa economica anche dopo la crisi generata dalla pandemia da Covid-19.

Negli ultimi anni, il settore agricolo si è trovato a fronteggiare una serie di eventi quali la comparsa di varie tipologie di calamità (Xylella, cimice asiatica, calamità naturali) che hanno prodotto danni ingenti alle produzioni e alla sopravvivenza stessa di piante e animali. A ciò si sono aggiunti gli effetti drammatici causati dalla pandemia da Covid-19, a fronte dei quali il comparto ha dato prova di grande resilienza produttiva, garantendo l'approvvigionamento alimentare soprattutto in questi mesi complicati.

Tuttavia, tali evenienze hanno costretto gli imprenditori agricoli a contrarre prestiti di natura finanziaria, a breve o a medio termine, per poter continuare l'attività di impresa. La situazione debitoria di molte imprese agricole è diventata ormai insostenibile, tanto che è necessario valutare l'opportunità per le aziende, significativamente impattate dalle conseguenze economiche dei suddetti eventi, di misure volte a riequilibrare la loro struttura economico-finanziaria.

Incentivare la solidità di tale struttura costituisce la base indispensabile per affrontare le sfide del futuro: dalla ripresa dalla crisi alla necessaria transizione verso gli investimenti, ridotti considerevolmente di fronte all'incertezza generata dalla pandemia.

In prospettiva, dunque, il sostegno pubblico al settore produttivo dovrà a nostro avviso mirare a favorire il riavvio degli investimenti, agevolare il ricorso agli strumenti di ristrutturazione del debito e ad incentivare la ripresa del processo di riequilibrio della struttura finanziaria dell'impresa.

In questo senso, riteniamo che sia importante dichiarare che abbiamo accolto con estremo favore gli strumenti messi a disposizione, in questo anno di pandemia, dai diversi provvedimenti normativi adottati dal Governo. Provvedimenti che hanno consentito finora di mitigarne gli effetti sostenendo il tessuto produttivo e neutralizzando, temporaneamente, gli effetti negativi della pandemia.

Nondimeno, se è vero che le imprese hanno potuto gestire il maggior fabbisogno di liquidità grazie anche alle garanzie pubbliche su finanziamenti in essere o nuovi finanziamenti introdotte dal cd. “decreto liquidità”, questo ha determinato un aumento dell’indebitamento il cui peso incide sulla struttura finanziaria della impresa.

Più precisamente, l’aumento dell’indebitamento delle imprese rende fortemente necessarie sia una rimodulazione della durata/struttura dell’indebitamento, sia nuove risorse che assicurino disponibilità finanziaria al fine di ridurre il grado di leva. Questo anche per scongiurare il ricorso a circuiti economici illegali che possono favorire, per le difficoltà economiche-finanziarie in cui si ritrova chi esercita un’attività imprenditoriale, il diffondersi del grave fenomeno dell’usura.

Inoltre, al fine di attuare politiche che diano fiducia, prospettiva e respiro alle imprese, non di poco conto è il nuovo quadro regolamentare bancario che prevede regole di recente introduzione con importanti riflessi diretti sul rapporto specifico tra banche e imprese. Al riguardo, segnaliamo il rischio che gli Orientamenti EBA (Autorità Bancaria Europea), sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti che introducono elementi di rigidità, possano compromettere l’accesso al credito e le prospettive di ripresa di una larga fascia di imprese rese più fragili anche dall’emergenza Covid-19.

Entrando nel merito della proposta legislativa, la finalità è, dunque, quella di offrire alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del Codice civile, anche in forma associata, che versano in difficoltà, la possibilità di un ripianamento delle passività onerose, dilazionando gli impegni di pagamento in un arco di tempo sufficientemente ampio affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e consenta alle aziende di continuare la loro attività di impresa.

Si manifesta vivo apprezzamento verso le scelte che sono alla base del provvedimento legislativo in esame. Tali scelte tendono, in presenza di una serie di gravi eventi (ad esempio la comparsa della Xylella o della cimice asiatica e di calamità naturali) tali da incidere sul normale funzionamento della azienda agricola, a stabilire un riequilibrio della struttura economico-finanziaria della impresa, anche per accompagnarla verso la ripresa e il ritorno a strategie di rafforzamento e sviluppo.

Rileviamo positivamente l'estensione del perimetro di intervento delle misure contemplate nel disegno di legge (operazioni di credito agrario, prestiti per il ripianamento delle passività onerose, situazioni debitorie verso enti ed organismi) e segnaliamo che la peculiarità di questo disegno è rappresentata dal fatto che si considera la più ampia tipologia di eventi. Eventi che creano danni ingenti alle produzioni e alla sopravvivenza stessa di piante e animali, rilevanti al fine di garantire il funzionamento e la piena operatività della impresa agraria.

A tal proposito, auspichiamo un chiarimento circa la tipologia di calamità naturali che devono verificarsi ai fini dell'accesso ai vari contributi previsti dall'articolo 1 della proposta legislativa in esame. Sarebbe opportuno specificare se è necessario che le calamità naturali verificatesi nel corso delle tre annate siano identiche tra loro, oppure se si comprendono casi in cui si verificano calamità naturali diverse, purché avvenute nelle tre annate agrarie, anche non consecutive, all'interno dell'arco temporale dei cinque anni.

È essenziale tenere conto che le anzidette misure di intervento assicurino il requisito della continuità aziendale, soprattutto laddove lo squilibrio finanziario della azienda agraria trova la sua fonte o origine nei prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose.

Inoltre, riteniamo utile un coordinamento con il decreto legislativo 102/2004 di istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale, auspicando che il Fondo previsto dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame possa essere aggiuntivo rispetto al primo e non alternativo, in modo tale che le imprese agricole possano continuare ad essere ristrate delle loro perdite causate da calamità naturali, eventi eccezionali, epizootie, ecc., e nel contempo, essere aiutate nel ripianamento delle loro passività onerose.

Per quanto riguarda la cooperazione agricola, riteniamo che le disposizioni contenute nel testo del DDL in commento siano da estendere in maniera esplicita anche alle cooperative di imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001.

Tali imprese, infatti, subiscono danni in maniera indiretta ogni qual volta gravi eventi colpiscono le produzioni dei soci: in tali circostanze la cooperativa vede diminuire il conferimento di prodotto dai soci e con difficoltà riesce ad ammortizzare i costi fissi tarati su un volume di lavoro "storico" e, inoltre, per mantenere i rapporti commerciali con i clienti deve operare nel mercato per reperire prodotto sopportando maggiori costi.

Peraltro, alla cooperazione non è possibile accedere al Fondo di solidarietà nazionale e, allo stato, non sussistono strumenti di ristoro ad hoc. Da ultimo, si ritiene opportuno citare anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola tra quelle deputate a "validare" le richieste di contributi da parte dei beneficiari.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.